

Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

**(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
di produttori, OOCOP)**

del 30 ottobre 2002 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1

¹ Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti:

- a. la promozione della qualità;
- b. le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;
- c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
- d. l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;
- e. l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato;
- f. il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a–c ed e.

² Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente:

- a. alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;

RU 2002 4327

¹ RS 910.1

- b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;
- c. alle misure di sgravio del mercato.²

³ Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.

⁴ I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2 Forma giuridica

¹ Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di categoria dev'essere un'associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall'articolo 8 LAgr.

² Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di produttori dev'essere un'associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.

Art. 3 Rappresentanza del prodotto

Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14–16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.

Art. 4 Rappresentatività delle organizzazioni di categoria

Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

- a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
- b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;
- c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

- d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;
- e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri al loro livello.

Art. 5 Rappresentatività delle organizzazioni di produttori

Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se:

- a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
- b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri dell'organizzazione di produttori;
- c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
- d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;
- e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori sono nominati dall'assemblea del loro gruppo o dall'insieme dei membri.

Art. 6 Gestione dell'offerta

Se la richiesta d'estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l'offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell'organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno:

- a. regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti;
- b. l'obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall'organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.

Art. 7 Procedura decisionale

¹ Spetta all'assemblea dei rappresentanti dell'organizzazione di categoria o dell'organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.

² Un'organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi.

³ Un'organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

⁴ Se un'azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

Sezione 3: Domande

Art. 8 Principio e contenuto

¹ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

² Le domande devono contenere:

- a. una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi;
- b.³ un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, le domande devono provare che l'evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali o indicare gli elementi sui quali l'organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell'evoluzione del mercato;
- c. la prova che i criteri di cui agli articoli 4–6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell'organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all'assemblea;
- d. il verbale dell'assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione;
- e. la descrizione dettagliata dell'attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l'organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura;
- f. un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l'estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f.

³ Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell'estensione al termine di un nuovo esame.⁴

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

Art. 9 Pubblicazione delle domande

¹ L'Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori.

² Chiunque può inoltrare il proprio parere all'Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Sezione 4: Misure

Art. 10 Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell'offerta

Nell'allegato 1 sono fissate:

- a. le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché all'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato;
- b. la durata delle misure.

Art. 11 Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri

¹ Nell'allegato 2 sono fissati:

- a.⁵ i contributi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori;
- b. la durata dell'obbligo contributivo dei non membri;
- c. l'utilizzazione dei contributi.

² Se un'organizzazione di categoria o un'organizzazione di produttori riduce l'importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell'obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corrispondente. L'organizzazione informa il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)⁶ sulle modifiche dei contributi. Il DEFR adegua l'allegato in modo corrispondente.⁷

³ Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

⁴ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori affidano a un organo di revisione indipendente il controllo della corretta utilizzazione dei contributi dei non

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

membri. I risultati del controllo sono parte integrante del rapporto di cui all'articolo 13.⁸

Art. 12 Esecuzione delle misure

¹ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l'esecuzione delle misure.

² Esse fatturano i contributi ai non membri.

³ Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

⁴ Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l'esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.

⁵ Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.

Art. 13 Obbligo di rendere conto

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un'estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al DEFR sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.

Art. 14 Trasmissione di dati

¹ I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.

² I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione del

L'ordinanza del 7 dicembre 1998⁹ concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.

Art. 16 Disposizioni transitorie

Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5481).

⁹ [RU 1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577].

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

*Allegato 1*¹⁰

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7179).

Allegato 2¹¹
(art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte

1. Importo del contributo

I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato deve essere impiegato per le seguenti misure intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all'estero indipendentemente dalla marca:

- a. ricerche di marketing;
- b. pubblicità generica di base;
- c. misure generiche di promozione delle vendite;
- d. campagna informativa sul valore nutritivo, sulla freschezza e sulla qualità del latte e dei latticini;
- e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse (AMS);
- f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 25 giugno 2008¹² sul sostegno del prezzo del latte (OSL) trasmette alla PSL, su richiesta, i seguenti dati:

- a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;
- b. gli indirizzi dei produttori che hanno fornito latte agli addetti alla valorizzazione;
- c. i quantitativi di latte forniti mensilmente dai singoli produttori ai singoli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

¹¹ Aggiornato dal n. II dell'O del 14 nov. 2007 (RU **2007** 6465), dal n. I delle O del 25 feb. 2009 (RU **2009** 883), del 18 nov. 2009 (RU **2009** 5883), del 25 mag. 2011 (RU **2011** 2417), dal n. II dell'O del 26 ott. 2011 (RU **2011** 5481), dal n. I delle O del 23 mag. 2012 (RU **2012** 3471), del 23 ott. 2013 (RU **2013** 4025), dell'11 dic. 2015 (RU **2015** 5819), dal n. II dell'O del 22 nov. 2017 (RU **2017** 7179), dal n. I delle O del 30 nov. 2018 (RU **2018** 4705), del 13 nov. 2019 (RU **2019** 3767), del 24 nov. 2021 (RU **2021** 853) e del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 695).

¹² RS **916.350.2**

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini

1. Importo dei contributi

I non membri devono versare all'Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

- a. 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina;
- b. 2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina;
- c. 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina;
- d. 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹³ sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati

L'Ufficio federale trasmette su richiesta all'USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse

1. Importo dei contributi

1.1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi:

- a. 30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;
- b. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

1.2. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all'obbligo contributivo.

2. Utilizzazione dei contributi

I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

¹³ [RU 1998 3205, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415. RU 2006 2695 art. 19]. Vedi ora l'O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010).

3. Trasmissione dei dati

L'Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto;
- b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland

1. Importo dei contributi

1.1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 70 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. pubblicità;
- b. relazioni pubbliche;
- c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12 OSL trasmette all'ES, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Emmentaler o «altro formaggio a pasta dura, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
- b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler;
- d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi;

- f. il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

E. Organizzazione di categoria Interprofession du Vacherin Fribourgeois

1. Importo dei contributi

1.1 I produttori non membri devono versare all'«Interprofession du Vacherin Fribourgeois» (IPVF), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois prodotto.

1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

2. Utilizzazione dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. pubblicità;
- b. relazioni pubbliche;
- c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati

Il servizio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12 OSL trasmette all'IPVF, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Vacherin Fribourgeois o «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme pesano tra 5 e 12 chilogrammi:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
- b. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois;
- d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta semidura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.

F. Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri

1. Importo dei contributi

1.1 I produttori non membri devono versare all'Interprofessione della vite e del vino svizzeri (IVVS), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,455 centesimi per metro quadrato di superficie iscritta nel catasto viticolo. A questo scopo è determinante la superficie iscritta nel catasto viticolo dell'anno che precede la riscossione.

1.2 I vinificatori che non sono membri devono versare all'IVVS, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,55 centesimi per chilogrammo di uva incantinata. A questo scopo è determinante la dichiarazione di incantamento di cui all'articolo 29 capoverso 6 dell'ordinanza del 14 novembre 2007¹⁴ sul vino presentata nell'anno che precede la riscossione.

1.3 I non membri sono esentati dall'obbligo contributivo se il Cantone, un'organizzazione di categoria o un'organizzazione cantonale riscuote contributi d'incentivazione in base alle proprie disposizioni presso tutti gli attori e si prende a carico i contributi dei non membri.

1.4 L'IVVS può delegare la riscossione dei contributi alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri. Queste ultime possono delegare la riscossione dei contributi a un'organizzazione o a un fiduciario.

1.5 Il contributo per i non membri non è riscosso qualora l'importo dovuto secondo i numeri 1.1 e 1.2 sia inferiore a dieci franchi.

2. Utilizzo dei contributi

Il contributo versato conformemente al numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie annuali di promozione dei vini svizzeri negli anni 2023–2025. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.

3. Trasmissione di dati

I servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo della vendemmia trasmettono, su richiesta, all'IVVS o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e dei vinificatori;
- b. i dati sulle superfici e sulle quantità incantinate per produttore o per vinificatore.

¹⁴ RS 916.140

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2025.